

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2231

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BUZZI, ELKAN, FRANCESCHINI, BORGHI, RAMPA

Presentata il 2 aprile 1965

Stabilizzazione del personale insegnante degli Istituti professionali

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ben nota la situazione delicata e complessa in cui si trovano ancora, sotto molteplici aspetti, ad oltre quindici anni dalla formazione dei prototipi, gli Istituti professionali istituiti ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto legge 21 settembre 1938, n. 2038. Numerosi e altrettanto noti sono i motivi che hanno impedito — malgrado una indiscutibile affermazione del nuovo ed importantissimo tipo di scuola, diffusosi ormai in ogni settore economico e in ogni parte di Italia — la regolamentazione generale (giuridica, organizzativa e didattica) degli Istituti professionali. Essi sono a tutt'oggi disciplinati dalle norme dei singoli decreti istitutivi e per quanto concerne il conferimento degli incarichi al personale insegnante dalla legge 15 febbraio 1963, n. 354. Si tratta di un assieme di disposizioni che affidano ai consigli di amministrazione, per fondate esigenze di autonomia, la nomina del personale non di ruolo, oltre — s'intende — alla scelta delle scuole di qualifica e dei profili professionali idonei alle richieste di mano d'opera qualificata del settore e della zona, ed alle concrete modalità dell'organizzazione tecnico-didattica dei singoli istituti, pur nell'ambito degli indirizzi generali dettati dal Ministero della pubblica istruzione e con l'opportuna supervisione delle autorità scolastiche periferiche.

Una legge-quadro che regolamenti organicamente la materia è tuttora carente, ma sem-

bra peraltro necessaria pur nell'ipotesi della competenza esclusiva delle Regioni in tema di istruzione professionale. Il Ministero della pubblica istruzione ha infatti predisposto un disegno di legge sugli istituti professionali nella prospettiva della riforma generale che si accompagnerà al piano di sviluppo pluriennale della scuola italiana, le cui linee direttive sono state esposte dal Ministro onorevole Gui. La complessità e l'interdipendenza dei gravi problemi connessi alla sistemazione dell'istruzione professionale lasciano tuttavia prevedere un ampio dibattito per definire la natura, i caratteri e le modalità — sotto i profili costituzionale, giuridico, tecnico e organizzativo — di questo intervento dello Stato, in rapporto alle competenze delle Regioni, e alle esigenze di autonomia, elasticità, differenziazione e articolazione (pur su un terreno culturale comune e su una base di polivalenza tecnologica) dell'istruzione professionale.

Di fronte alle remore e alle incertezze susposte, assume rilievi e proporzioni di estrema precarietà la situazione del personale insegnante degli istituti professionali, di cui solo l'esigua minoranza dei docenti già di ruolo nelle scuole tecniche è in posizione di stabilità e sicurezza.

La citata legge n. 354 ha permesso un primo risultato apprezzabile attraverso il conferimento, a determinate condizioni, di nomine o conferme triennali per gli insegnanti di cultura generale e materie tecniche o a

tempo indeterminato per gli insegnanti tecnico-pratici. La mancanza di classi di concorso o tabelle di abilitazione specifiche ha creato peraltro notevoli disparità da Istituto a Istituto e da provincia a provincia, per cui solamente in parte si è potuto limitare il dannoso e pericoloso fenomeno del continuo alternarsi dei docenti che sono indotti a considerare l'Istituto professionale come una temporanea sistemazione e lasciano, appena possibile, un insegnamento molto difficile e oneroso, oltre che precario e malsicuro.

Appare invece evidente che, per l'Istituto professionale più d'ogni altra scuola, la stabilità e la continuità dei corpi insegnanti, la tranquillità, l'entusiasmo e l'inserimento vivo dei singoli docenti nella propria scuola sono condizioni indispensabili per un effettivo e duraturo successo dell'opera di educazione e di qualificazione degli allievi. L'esperienza dei presidi e dei consigli di amministrazione, che cercano con ogni mezzo di assicurare tali obiettivi, ne è la miglior conferma.

Da queste premesse e considerazioni (avallate, del resto, dall'autorevolissimo parere espresso al riguardo dalla Commissione di indagine per la scuola), discende pertanto la presente proposta di legge, su iniziativa dei firmatari di un emendamento all'articolo 6 della legge n. 354, che si impegnarono allora a sollecitare la soluzione del delicato problema entro il triennio per cui l'emendamento in parola assicurava il blocco della posizione del personale insegnante degli Istituti professionali (cfr. il resoconto delle sedute dell'VIII Commissione pubblica istruzione della Camera del 7 e 12 dicembre 1962).

Escluse soluzioni definitive ed organiche per l'inesistenza di un ruolo nazionale del personale insegnante degli Istituti professionali per la mancanza della legge generale (solo nel cui ambito tale fine ultimo potrà perseguirsi) e pertanto irrealizzabile anche l'istituzione di un ruolo speciale transitorio, si propone la estensione a questa benemerita categoria di docenti di un beneficio già concesso agli insegnanti delle altre scuole secondarie dalla legge 3 agosto 1957, n. 744: la stabilizzazione nel posto di insegnamento occupato all'atto della pubblicazione della legge in oggetto. Si garantisce in tal modo la continuità dell'occupazione ai docenti degli istituti professionali (che non hanno potuto usufruire dei numerosi provvedimenti straordinari attuati in passato: ruoli speciali transitori, abilitazione didattica, stabilizzazione, immissione in ruolo di stabili, idonei, abilitati, ecc.), senza creare per lo Stato altri obblighi o impegni defini-

livi, e quindi senza pregiudicare qualunque futura soluzione eventualmente diversa dalla attuale impostazione.

La stabilizzazione — garantendo la conservazione del posto e gli altri benefici previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 28 luglio 1961, n. 831 — costituisce un passo avanti rispetto alla legge n. 354, sanzionando, pur con le opportune riserve e cautele di cui all'articolo 6 della presente proposta, la continuità dell'insegnamento per i docenti già nominati, per almeno cinque anni, dai Consigli di amministrazione con l'approvazione dei Provveditori agli studi.

Non si è ritenuto opportuno far esplicito riferimento alle nomine e conferme triennali di cui alla legge n. 354, perché risulta che essa abbia avuto applicazione difforme da settore a settore, ma nella sostanza ci si richiama alle condizioni di servizio richieste dalla legge stessa.

Ugualmente non è sembrato giusto e pratico condizionare il beneficio della stabilizzazione al possesso di un'abilitazione corrispondente o affine, appunto perché il criterio si è rivelato di incerta e difficile applicazione, determinando disuguaglianze e precarietà di situazioni. D'altra parte, è bene ricordare che — oltre al fatto che mancano per gli Istituti professionali apposite tabelle per abilitazione — la Corte costituzionale (con la nota sentenza n. 77 del 7 luglio 1964) ha chiarito che l'abilitazione all'insegnamento ha carattere non di abilitazione all'esercizio di una professione, ma di semplice accertamento della idoneità e della preparazione del docente, accertamento che lo Stato può svolgere attraverso l'esame di abilitazione, ma che può effettuare anche in forma diversa, ad esempio con il concorso per l'immissione nei ruoli. Non esistendo per gli Istituti professionali i ruoli, le classi di concorso e le tabelle di abilitazione, lo Stato può condizionare il beneficio della stabilizzazione a controlli diversi: nella presente proposta di legge l'idoneità dei docenti è garantita da un quinquennio di insegnamento con qualifica non inferiore a valente il che significa: la fiducia dei consigli di amministrazione (ai quali si deve la nomina ripetuta), l'approvazione delle nomine da parte dei provveditori agli studi e il giudizio favorevole espresso dal capo di Istituto attraverso le qualifiche.

Il possesso di una abilitazione corrispondente o affine (criterio, come si è detto, rivelatosi di incerta definizione e applicazione) diviene così un titolo di precedenza, come deve essere, in caso di soppressione del posto di

incarico, ma non un titolo di preclusione alla stabilizzazione. Nulla impedisce poi che il legislatore — quando verranno creati i ruoli organici degli Istituti professionali — esiga da chi ne è sprovvisto, il conseguimento della specifica abilitazione che in sede di legge generale verrà istituita per gli istituti stessi.

Quanto alla concessione del beneficio anche ai docenti di materie teoriche sformati di laurea, il provvedimento intende salvaguardare la posizione di una benemerita categoria di personale munito di diploma di scuola media superiore, che ha dimostrato dedizione, buona volontà e capacità professionale, ma prevede l'integrazione della loro preparazione culturale e tecnica attraverso speciali corsi triennali, che trovano un significativo precedente nei corsi a suo tempo organizzati per gli insegnanti di educazione fisica privi del diploma dell'I.S.E.F. Anche qui si tratta di sanare da un lato situazioni personali gravi, dall'altro di conservare alla scuola un patri-

monio prezioso di esperienza, attraverso provvedimenti straordinari che garantiscono lo Stato circa le attitudini e la preparazione dei docenti, secondo i suggerimenti e le proposte della stessa Commissione d'indagine sulla scuola.

Analoghe considerazioni possono farsi per la concessione della stabilizzazione al personale tecnico-pratico sprovvisto del titolo di studio prescritto.

Quanto agli aspetti finanziari, la stabilizzazione comporterà una semplice estensione quantitativa dei benefici della legge n. 831, già previsti dalla legge n. 354, benefici che trovano copertura nelle disponibilità di bilancio degli istituti professionali che amministrano autonomamente i contributi dello Stato o degli Enti locali e privati, mentre per le spese relative ai corsi di cui agli articoli 2 e 5 si provvederà con il fondo dei corsi per l'aggiornamento del personale insegnante.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli insegnanti non di ruolo di educazione civica e di cultura generale, materie culturali e materie tecnico-professionali che all'atto di pubblicazione della presente legge si trovino in servizio negli istituti professionali, istituiti ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, sono ammessi a conseguire, a domanda, la stabilizzazione nel posto di insegnamento che occupano all'atto di cui sopra, purché sussistano le seguenti condizioni:

a) siano in possesso di laurea corrispondente o affine all'insegnamento impartito; per l'educazione civica e cultura generale si intendono corrispondenti o affini: la laurea in giurisprudenza, la laurea in filosofia, la laurea in lettere, la laurea in materie letterarie o in pedagogia, nonché i diplomi rilasciati dagli istituti superiori di magistero;

b) abbiano prestato presso gli istituti professionali, nelle materie riguardanti l'insegnamento per il quale aspirano alla stabilizzazione, un quinquennio di servizio nell'ultimo decennio con qualifiche non inferiori a valente. Il quinquennio di servizio è ridotto ad un quadriennio per gli insegnanti forniti di abilitazione corrispondente o affine, nonché per gli insegnanti, anche non abilitati, che abbiano prestato ininterrotto servizio presso un istituto professionale il cui funzionamento abbia avuto inizio nell'anno scolastico 1961-62.

Agli effetti del presente articolo l'anno scolastico in corso dovrà essere computato come anno di servizio; ugualmente sarà considerato valido, agli effetti del presente articolo, l'anno di servizio prestato, nelle stesse materie o in materie affini, presso le residue classi della scuola tecnica durante il periodo di trasformazione in istituto professionale.

ART. 2.

Gli insegnanti di cui all'articolo 1, comma 1° della presente legge, che abbiano prestato il quinquennio di servizio secondo le modalità di cui alla lettera b) dello stesso articolo 1 ma siano sprovvisti di lauree sono ammessi a conseguire, a domanda, la stabilizzazione nel posto di insegnamento che occupano all'atto della pubblicazione della presente legge, purché siano in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado

e purché si impegnino a frequentare appositi corsi triennali che il Ministero della pubblica istruzione dovrà organizzare nei periodi di sospensione dell'attività scolastica allo scopo di permettere l'integrazione della preparazione culturale e tecnica di tali insegnanti.

ART. 3.

Gli insegnanti tecnico-pratici che all'atto della pubblicazione della presente legge si trovino in servizio presso gli istituti professionali con nomina a tempo indeterminato, conseguono, a domanda, la stabilizzazione nel posto di insegnamento che occupano all'atto di cui sopra.

ART. 4.

Gli insegnanti tecnico pratici che all'atto della pubblicazione della presente legge si trovino in servizio presso gli istituti professionali, senza nomina a tempo indeterminato pur essendo in possesso del prescritto titolo di studio conseguono, a domanda, la stabilizzazione nel posto di insegnamento che occupano all'atto di cui sopra, purché abbiano prestato nell'ultimo quinquennio almeno un triennio di servizio con qualifica non superiore a valente.

ART. 5.

Il personale che all'atto della pubblicazione della presente legge si trovi in servizio presso gli istituti professionali come insegnante tecnico pratico, ma sia sprovvisto del titolo di studio prescritto è ammesso a conseguire, a domanda, la stabilizzazione nel posto di insegnamento che occupa all'atto di cui sopra, purché abbia prestato nell'ultimo quinquennio un triennio di servizio e purché si impegni a frequentare corsi biennali che il Ministero della pubblica istruzione dovrà organizzare nei periodi di sospensione dell'attività scolastica allo scopo di permettere l'integrazione della preparazione culturale e tecnica di tale personale.

ART. 6.

La stabilizzazione di cui ai precedenti articoli dà diritto alla conservazione del posto, sino alla regolamentazione definitiva della istruzione professionale, e produce gli effetti previsti dagli articoli 7, 8, 9 della legge 28 luglio 1961, n. 831. Per gli stabilizzati rimangono altresì in vigore le norme della legge 19 marzo 1955, n. 160, sullo stato giuridico

del personale insegnante non di ruolo in quanto non siano in contrasto con le disposizioni della presente legge.

La stabilizzazione verrà meno solo nel caso di soppressione o pratica eliminazione del posto di insegnamento occupato, nonché — per gli insegnanti di cui all'articolo 2 e per il personale di cui all'articolo 5 — nel caso in cui essi non frequentino i corsi previsti dagli stessi articoli oppure non riescano a superare con esito favorevole gli esami finali di tali corsi.

Nell'eventualità di soppressione o di eliminazione pratica di posti di insegnamento, gli insegnanti stabilizzati provvisti di abilitazione corrispondente o affine all'insegnamento impartito hanno un diritto di precedenza assoluta alla conservazione del posto, ma solo nell'ambito dello stesso istituto professionale.

Gli insegnanti stabilizzati che rimangono privi di posto in seguito alle soppressioni di cui al presente articolo hanno a loro volta diritto di essere sistemati presso altri istituti professionali con precedenza assoluta rispetto agli altri insegnanti non stabilizzati. Decadono altresì dalla stabilità, senza diritto a sistemazione, coloro per i quali sopravvengono motivi di inidoneità fisica o didattica o che incorrano in una delle sanzioni disciplinari di cui al n. 3 e seguenti dell'articolo 16 della legge 19 marzo 1955, n. 160, nonché coloro che per due anni scolastici consecutivi riportino qualifiche inferiori a valente.

ART. 7.

Le operazioni di stabilizzazione di cui alla presente legge si effettueranno in base a norme di attuazione che verranno emanate dal Ministero della pubblica istruzione.

ART. 8.

I corsi di cui agli articoli 2 e 5 della presente legge verranno promossi dal Ministero della pubblica istruzione secondo un regolamento da emanarsi con successive norme.

Le spese relative saranno poste a carico del capitolo del bilancio della pubblica istruzione riguardante i corsi di aggiornamento del personale insegnante.